



INVITO_DISCIPLINARE DI GARA

Gara n. 1_24PN

per lavori denominati “Interventi relativi al programma straordinario di manutenzione della rete viaria provinciale di cui al D.M. n° 49/2018 - Annualità 2023 - “Zona 4 - SS.PP. nn° 1 - 1c - 2 - 2b - 3 - 4 - 4b - 16bis - 25 - 25b - 26 -27 - 76”

CIG B081C7800B- CUP C37H18002030001

Scadenza presentazione offerte	ore 10:00 del 07.03.2024
Scadenza presentazione quesiti (faq)	ore 10:00 del 05.03.2024
apertura offerte	ore 11:00 del 07.03.2024

PREMESSA

LA PROVINCIA DI PESCARA

Richiamata la determinazione a contrarre n.22 del 16/01/2024

INVITA

Codesto spettabile operatore economico, iscritto nell'ALBO OO.EE. dell'Ente, a presentare, per l'esecuzione dei lavori sopra indicati, apposita offerta in modalità telematica secondo quanto più oltre specificato, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal Progetto dei Lavori, alle condizioni che seguono.

Restano fermi il possesso dei requisiti di ammissibilità e il fatto che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Provincia (di seguito anche S.A./Stazione Appaltante) può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

La procedura si svolgerà ai sensi dell'art.50, comma 1, lett.c del Decreto Legislativo 36/2023 (di seguito anche Codice) con il criterio di cui all'All. II.2 METODO A punto 2 nel caso di cui all'art.54 comma 1

Ai sensi dell'articolo 68 comma 19 del Codice l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

L'affidamento avverrà, secondo le modalità illustrate nel presente invito-disciplinare.

1. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Il presente invito- disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative alla gara indetta dalla Provincia di Pescara avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di sopra indicati.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad **Euro 681.984,00** così suddiviso:

- Euro 587.941,05** importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta;
- Euro 21.630,63** oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso;
- Euro 63.328,32** costi per la manodopera non soggetti a ribasso;
- Euro 9.084,00** oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;



Il corrispettivo è determinato a misura ai sensi dell'art.3 lettera All. I.7 del Codice

Lavorazione	Categoria	Classifica minima	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara		
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile	avvalimento
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,	OG3	III	SI	681.984,00	100	prevalente	si	si

OPZIONI: Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari a € **818.380,80**

Importo complessivo	€ 681.984,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 136.396,80
Valore globale stimato	€ 818.380,80

Precisazione sui costi della manodopera

Oltre agli oneri della sicurezza la stazione appaltante ha indicato, ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera che, sulla base di una interpretazione strettamente formalistica della norma, devono essere scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Tuttavia, il medesimo articolo 41 comma 14 prevede che: *Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.*

Si richiama altresì l'articolo 11 commi 1 e 2 del Codice

1.1. STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Stazione Appaltante: Provincia di Pescara, Piazza Italia, 30 –

65121 Pescarasito internet: www.provincia.pescara.it

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art.15 del Codice è il Geom. Mauro Di Blasio

Il R.P. della fase della procedura di gara è la Dott.ssa Vanina Natalia Rizzo

La documentazione tecnica è disponibile sul sito <https://provincia-pescara.acquistitelematici.it>.

1.2. La durata dei lavori è di 150 giorni decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 17 del Codice la stazione appaltante si riserva l'esecuzione d'urgenza. In tal caso si applica l'articolo 3 dell'ALLEGATO II.14.



1.3. il progetto di lavori è stato validato in data 03.10.2023

1.4. L'appalto è finanziato con fondi MIT

1.5. La documentazione di gara comprende:

1.5.1. progetto

1.5.2. invito-disciplinare di gara;

1.5.3. patto di integrità (DdP 150/2021);

1.5.4. codice di comportamento (DdP 29/10.3.22) reperibile sul sito istituzionale.

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

2.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'articolo 65 del Codice per i quali non sussistono cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 e dell'articolo 83 bis del Decreto Legislativo 159/2011.

3. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA

3.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

Possono partecipare alla procedura negoziata i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività corrispondente a quella di contratto;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

Non è ammesso alla gara il soggetto privo della qualificazione e dei requisiti di cui al presente Paragrafo.

3.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

L'operatore economico deve essere in possesso di Attestazione SOA in categoria OG3 classifica minima III. Non è ammesso alla gara il soggetto privo della qualificazione e dei requisiti di cui al presente Paragrafo.

3.3. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESA (R.T.I.) - AVVALIMENTO – CONSORZI

In caso di raggruppamento temporaneo si applicano le previsioni degli articoli 68 e 94 e ss. del Codice.

In caso di RTI costituendo devono essere presentate da ciascuno degli OO.EE. che intendono associarsi consorzarsi o raggrupparsi la domanda di partecipazione e la dichiarazione sui requisiti generali (**modello istanza e interazione al DGUE**) e il DGUE sottoscritti digitalmente dalle medesime imprese.

L'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che compongono il costituendo raggruppamento.

I raggruppamenti temporanei già costituiti devono presentare, oltre alla documentazione di cui al precedente



comma, la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti, e dei Consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell'offerta, fatto salvo quanto previsto dall'art.68 comma 15 del Codice.

In caso di **avvalimento**, oltre a quanto previsto nel presente invito, deve essere presentata nei documenti amministrativi dal concorrente e dal soggetto ausiliario la documentazione prevista dall'art.104 del Codice. La documentazione relativa all'avvalimento dovrà dimostrare la concretezza dello stesso.

Si ricorda a questo proposito che l'avvalimento, così come configurato dalla legge, deve essere reale e non formale, nel senso che non può considerarsi sufficiente "prestare" la certificazione posseduta assumendo impegni assolutamente generici, giacché in questo modo verrebbe meno la stessa essenza dell'istituto, finalizzato non già ad arricchire la capacità tecnica ed economica del concorrente, bensì a consentire a soggetti che ne siano sprovvisti di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti, garantendo l'affidabilità dei lavori appaltati. Si ricorda inoltre che la responsabilità solidale, che viene assunta con il contratto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria nei confronti dell'amministrazione appaltante relativamente ai lavori oggetto dell'appalto, e che discende direttamente dalla legge e si giustifica proprio per l'effettiva partecipazione dell'impresa ausiliaria all'esecuzione dell'appalto e l'impresa ausiliaria diventa *titolare passivo di un'obbligazione accessoria dipendente rispetto a quella principale del concorrente, obbligazione che si perfeziona con l'aggiudicazione a favore del concorrente ausiliato, di cui segue le sorti.*

Pertanto, in caso di genericità degli impegni assunti con il contratto di avvalimento, mancando l'autentica messa a disposizione di risorse, mezzi o di altro elemento necessario, si procederà all'esclusione dalla gara, senza alcun soccorso istruttorio.

Inoltre, in caso di limitazione di responsabilità dell'impresa ausiliaria, che invece, ai sensi dell'art.104 comma 7 del Codice deve essere solidale, si procederà all'esclusione dalla gara.

AVVALIMENTO CON INDICAZIONE DI CONSORZIO/CONSORZIO STABILE COME IMPRESA AUSILIARIA

In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio/ Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, il medesimo Consorzio "designato" dovrà presentare le documentazioni richieste dal presente invito, ed indicare altresì la propria Consorziata (o le proprie consorziate) che presta/prestano concretamente i requisiti all'impresa ausiliata. La/e Consorziata/e ausiliaria/e dovrà /dovranno produrre le dichiarazioni previste, a pena di esclusione dalla gara.

La connotazione di consorzio stabile comporta l'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad opera di un soggetto affidatario costituito in forma collettiva, che stipula il contratto in nome proprio e per conto delle consorziate, con la conseguenza che ai fini della verifica dei requisiti di qualificazione, atti a comprovare la capacità tecnica e la solidità generale, il consorzio può cumulare quelli posseduti dalle imprese consorziate e usufruirne in proprio. Pertanto il Consorzio Stabile indicato come impresa ausiliaria, dovrà, a pena di esclusione dalla gara, specificare le imprese consorziate individuate quali soggetti che materialmente prestano i requisiti all'impresa ausiliata per realizzare le prestazioni scaturenti dal contratto. **I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.** Tutti i consorzi, sia stabili che ordinari, se, in forza della natura di soggetto collettivo, legittimamente cumulano indistintamente i requisiti tecnici e finanziari delle imprese consorziate, devono invece comunque comprovare il possesso dei requisiti generali in capo ad esse, che concorrono all'esecuzione di pubblici affidamenti assoggettati all'obbligo del possesso dei requisiti morali.

Di conseguenza, in caso di avvalimento con Consorzio/Consorzio Stabile indicato come impresa ausiliaria, il Consorzio ausiliario dovrà indicare le Consorziate che materialmente prestano i requisiti. Le medesime consorziate dovranno rendere la Dichiarazione sui requisiti generali (DGUE e soggetti obbligati) Qualora non siano rese le suddette dichiarazioni per le imprese consorziate incaricate dell'esecuzione delle prestazioni si procederà alla esclusione dalla gara, senza soccorso istruttorio. La carenza di cui al punto precedente è tale da non poter costituire oggetto del soccorso istruttorio.

CONSORZIATA DESIGNATA AVENTE NATURA DI CONSORZIO

Le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare



un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio, quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. In tal caso dovranno essere presentati nella documentazione amministrativa i DGUE e le dichiarazioni dei soggetti obbligati debitamente compilati e sottoscritti digitalmente dal Consorzio designato come esecutore e dalle Consorziati che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.

4. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

4.1. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo avviene mediante FVOE presso ANAC per le certificazioni vi reperibili.

Per quanto non disponibile sulla piattaforma FVOE si procederà d'ufficio con specifiche richieste agli Enti Certificatori.

4.2. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è **autonomo** senza rilascio di attestato.

4.3. CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso la piattaforma nella specifica sezione della gara entro e non oltre il termine sopra indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. I chiarimenti della Stazione Appaltante costituiscono interpretazione autentica dell'invito-disciplinare di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

4.4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con sottoscrizione del dichiarante attraverso firma digitale del rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso;
2. possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli "**istanza e integrazione al DGUE**" predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante, che il concorrente è tenuto ad adeguare in relazione alle proprie condizioni specifiche.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 101 del Codice.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni e dei documenti presentati, costituisce causa di esclusione.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che, in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Inoltre, gli importi dichiarati da concorrenti, aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea, dovranno essere espressi in euro.

4.5. COMUNICAZIONI



Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati dai concorrenti.

Le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC, trasmessa dalla piattaforma telematica in uso alla stazione appaltante, alla casella PEC con cui l'O.E. si è registrato. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Servizio Gare e Contratti; diversamente, la S.A. declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei e/o consorzi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione è recapitata solo al concorrente.

4.6. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta **analiticamente (si vedano anche i modelli messi a disposizione e le relative note esplicative)** le parti di lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo in mancanza di tali indicazioni il subappalto **NON sarà autorizzato**.

L'incompletezza della dichiarazione di subappalto o della indicazione analitica delle opere che si intendono subappaltare comporta l'impossibilità di ottenere autorizzazioni al subappalto (modello "dichiarazione subappalto"). La dichiarazione va resa anche se negativa.

Si precisa che vige il divieto di cessione dell'appalto di cui all'art. 119 del Codice, ribadito anche dall'art. 49.1 del dl 77/2021 che prevede espressamente: *"la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera."*

La S.A. non ha previsto una percentuale predefinita di lavori subappaltabili, fermo restando quanto previsto nel documento del MIMS denominato *"atto di indirizzo applicazione nuova disciplina"* del 5.1.22;

Il CCNLL applicato è **EDILIZIA**

4.7. ULTERIORI INFORMAZIONI

L'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. Il termine di cui al presente comma è comunque da intendersi come non perentorio. Non si applica il termine dilatori per la stipula del contratto.

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dal termine fissato per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di affidamento dovrà essere stipulato nel termine di 120 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

La stazione appaltante consulterà l'Osservatorio istituito presso l'Autorità contenente le annotazioni sugli operatori economici relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta.

Nel caso in cui le "Informazioni Antimafia" di cui all'articolo 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano



dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto.

È da prevedersi anticipazione nella misura di legge sul valore del contratto. Si applica in tal senso l'art. 125 del Codice.

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Pescara rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

4.8. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione dalla procedura di gara**.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 5 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

5. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Non è richiesta la garanzia provvisoria.

È richiesta la garanzia definitiva all'aggiudicatario.

6. VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte e la documentazione, **pena l'esclusione dalla gara**, dovranno essere caricate, sulla piattaforma telematica entro il termine perentorio sopra indicato.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema informatico (piattaforma telematica) accessibile attraverso apposito link all'indirizzo <https://provincia-pescara.acquistitelematici.it>.

La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente, svolta in modalità telematica, è riservata ai soli operatori invitati che dovranno comunque registrarsi sulla piattaforma e dovranno essere in possesso della dotazione informatica ivi indicata nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

È obbligatorio inoltre il possesso – da parte del legale rappresentante del soggetto che intenda partecipare – di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei



certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale, generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, c.2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. e del CAD.

Si precisa che tutti i documenti cartacei (analogici) da caricare nella Piattaforma Telematica, per poter essere firmati digitalmente, dovranno essere preventivamente scansionati.

Qualora i concorrenti avessero la necessità di caricare più file all'interno di una cartella compressa (es. "***.zip") è obbligatorio firmare digitalmente ciascun file contenuto nella medesima cartella.

Le offerte e la relativa documentazione devono essere caricate sulla piattaforma, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine sopra indicato tenendo distinti e separati i documenti amministrativi dall'offerta economica.

Non è ammesso l'invio dell'offerta con modalità diverse da quelle sopra indicate che hanno quindi carattere perentorio.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Si precisa, altresì, che **non saranno ammesse** e verranno pertanto **escluse** le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Non sono ammesse varianti.

8.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa consiste in:

- A) **"ISTANZA E INTEGRAZIONE AL DGUE"** nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

L'istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso **va trasmessa la relativa procura**. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere presentata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.

Il concorrente assume gli impegni di cui all'art.102 del Codice descrivendone le modalità.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'articolo 67 comma 4 i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.



L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (*consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443*) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) (*consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili*), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (*consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443*), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESA – CONSORZI- AVVALIMENTO

In caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario di cui all'articolo 2602 del Codice Civile si applicano le previsioni degli articoli 65 e 68 del D.lgs. 36/2023, nonché dell'articolo 30 dell'Allegato II.12. In particolare, ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

In caso di Associazione Temporanea di Impresa costituenda/Consorzio Ordinario ex articolo 2602 del Codice Civile devono essere presentate da ciascuna delle imprese che intendono associarsi consorziarsi o raggrupparsi la Domanda di partecipazione e la Dichiarazione sui requisiti generali Allegato A alla Lettera-Disciplinare, sottoscritte digitalmente dalle medesime imprese.

L'offerta Allegato B deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che compongono il costituendo raggruppamento.

Le Associazioni temporanee già costituite/Consorzi Ordinari già costituiti devono presentare, oltre alla documentazione di cui al precedente comma, la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni temporanee e dei Consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell'offerta, fatto salvo quanto previsto dall'art.69 comma 17 del Codice e dell'articolo 97.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del Codice la dichiarazione (istanza e integrazione) indica per quali consorziati il consorzio concorre e contiene comunque l'elenco delle imprese consorziate. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo e se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del Codice, tutte le dichiarazioni richieste nel presente Disciplinare.



Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lettera d) costituiti nella forma del Consorzio Stabile la dichiarazione indica se i lavori saranno eseguiti con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. La dichiarazione contiene comunque l'elenco delle imprese consorziate. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo e se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del Codice, tutte le dichiarazioni richieste nel presente Disciplinare.

CONSORZIATA DESIGNATA AVENTE NATURA DI CONSORZIO

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. In tal caso dovranno essere presentate tutte le dichiarazioni richieste nel presente Disciplinare sottoscritto digitalmente del Consorzio designato come esecutore e delle Consorziate che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.

In caso di Avvalimento, oltre alle documentazioni richieste nell'invito-disciplinare, devono essere presentate nei documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 104 del Codice:

- Dichiarazione da parte del concorrente e dell'impresa ausiliaria;
- Contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. Il contratto di avvalimento ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta. Ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliaria è tenuta inoltre a trasmettere alla stazione appaltante dichiarazione con la quale attesta:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV del Codice;
- b) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

AVVALIMENTO CON INDICAZIONE DI CONSORZIO/CONSORZIO STABILE COME IMPRESA AUSILIARIA

In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio/Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 7 possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. Il Consorzio "designato" dovrà presentare le documentazioni richieste nel precedente paragrafo, ed indicare i requisiti maturati, presentando tutte le dichiarazioni previste, a pena di esclusione dalla gara.

B) DGUE adeguatamente completato e firmato digitalmente

Il DGUE messo a disposizione deve essere compilato in ogni parte ad eccezione di quelle riferite a forniture e servizi.



In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C del DGUE

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

- C) **RICEVUTA** del contributo ANAC;
- D) **PATTO** d'integrità compilato e firmato digitalmente se del caso sia dalla mandataria che dalle mandanti;
- E) **DICHIARAZIONE** subappalto (da presentare anche se negativa);
- F) **documentazione a corredo** (secondo le condizioni del concorrente - i modelli sono disponibili su <http://www.provincia.pescara.it/index.php/gare-e-contratti>. fusasi

DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI PER I CONSORZI, RTI GIÀ COSTITUITI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE.

Le dichiarazioni sono sottoscritte con firma digitale secondo le modalità già descritte.

I CONSORZI di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice devono presentare la DOMANDA di partecipazione e la Dichiarazione sui Requisiti (contenuta nell'allegato "istanza e integrazione al DGUE") che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'allegato "istanza e integrazione al DGUE".

CONSORZIATA DESIGNATA AVENTE NATURA DI CONSORZIO

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorzziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), quest'ultimo indicherà in gara la consorzziata esecutrice. In tal caso dovrà essere presentato



nella documentazione amministrativa l'allegato "istanza e integrazione al DGUE" debitamente compilato e sottoscritto digitalmente del Consorzio designato come esecutore e delle Consorziati che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.

I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI DEVONO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;
- Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione in cui si indicano le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

I CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI DEVONO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indicano le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA DEVONO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e che indichi le parti di lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA È PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA DEVONO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione Allegato A che indichi le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE PRIVO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA O SE LA RETE È SPROVVISTA DI ORGANO COMUNE, OVVERO, SE L'ORGANO COMUNE È PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI, PARTECIPA NELLE FORME DEL RTI COSTITUITO O COSTITUENDO, E DOVRANNO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;



- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni Allegato A, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

9. AVVALIMENTO

In caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare oltre ai documenti istanza e integrazione e DGUE anche:

- a) Dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica il soggetto ausiliario;
- b) Dichiarazione sui requisiti generali sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, con la quale attesta il possesso, in capo al soggetto ausiliario, dei requisiti generali di cui al Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con la quale essa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente ed attesta che il soggetto ausiliario non partecipa alla gara in proprio o in altra forma prevista dal codice;
- d) Originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'articolo 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

10. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Nell'“OFFERTA ECONOMICA, a pena di esclusione, deve essere contenuta la dichiarazione di offerta utilizzando preferibilmente l'allegato “Offerta economica”.



Essa è compilata e sottoscritta digitalmente, ed è costituita dal ribasso percentuale unico offerto sull'elenco prezzi unitari fino alla terza cifra decimale, espresso in cifre ed in lettere.

Il Concorrente dovrà indicare quale offerta economica, il ribasso offerto - espresso in cifre ed in lettere - sull'Importo dei Lavori posto a base di gara, che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori.

Non sono ammesse offerte condizionate, in rialzo e/o di ribasso pari a 0 (zero).

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice, nell'offerta economica il concorrente deve indicare **a pena di esclusione** i propri costi della manodopera ed i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi con l'attività da espletare per l'appalto in oggetto. **L'omissione delle indicazioni richieste comporta l'esclusione senza possibilità di ricorso al soccorso istruttorio.**

L'aggiudicazione potrà avere luogo anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purché ritenuta conveniente.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto o di procedere parzialmente nel caso in cui, dopo l'esame delle offerte pervenute, a suo insindacabile giudizio, ritenga eccessivo e/o antieconomico l'onere derivante dall'accettazione anche della migliore offerta pervenuta.

È prevista espressamente la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l'indicazione del ribasso percentuale e l'offerta espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere.

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal concorrente (nel caso in cui il concorrente sia un operatore singolo), ovvero dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare nella Busta Telematica Amministrativa copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale).

Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale nella documentazione amministrativa) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.

Per i ribassi verranno presi in considerazione fino a tre cifre decimali.

I valori derivanti dalle operazioni matematiche previste nelle operazioni di gara sono calcolati fino alla terza cifra decimale troncata.

Ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, etc) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

10.1. APERTURA DELLE OFFERTE E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La seduta pubblica avrà luogo nel giorno e all'ora sopra indicati presso gli uffici del Settore I – Tecnico.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite piattaforma.



Le attività di gara saranno visibili sulla piattaforma telematica in cui è possibile anche “intervenire” tramite apposita chat.

Parimenti le eventuali successive sedute pubbliche saranno stabilite alla fine di ogni seduta e comunicate ai concorrenti solo se non consecutive.

Il RUP /Dirigente procederà, nella prima seduta pubblica, controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP /Dirigente procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera/disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art.90, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

10.2. APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Successivamente, in seduta pubblica (che può espletarsi in piena continuità dopo l'esame della documentazione amministrativa), il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara provvede all'apertura delle buste Telematiche "Offerta economica" e sericorrono i presupposti, alla proposta di affidamento.

11. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Si procederà all'esclusione automatica dalla gara calcolando la soglia di anomalia ai sensi dell'All. II.2 METODO A punto 2 (nel caso di cui all'art.54 comma 1) del Codice. Si applica il comma 3 del punto 2 All. II.2.

12. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dall'art.108 del Codice.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Qualora non sia intervenuta l'aggiudicazione si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto non è soggetto a termine dilatorio.



La stipula dovrà aver luogo entro 120 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rimanda all'articolo 18 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Obblighi specifici - (ART.5 ACCORDO del 21.7.2023)

«L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.»;

«Il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».

Nei casi di cui alle lett. a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto che espleta la procedura ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità; a tal fine, l'Anac, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrono i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014, convertito dalla L. 114/2014.

12.1 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo delle prestazioni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione [articolo 60, comma 3, lettera a del Codice].

13. CAUSE DI ESCLUSIONE

1. DISPOSIZIONI IN ORDINE AL SOCCORSO ISTRUTTORIO



- a) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte carenti di una o più di una delle documentazioni e dichiarazioni richieste, qualora la carenza non sia essenziale, ossia consenta comunque l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. È ammessa a soccorso istruttorio l'offerta dei concorrenti la cui offerta sia presentata da un procuratore che dichiari esplicitamente il suo stato, qualora non sia allegata la copia della relativa procura;
- b) le dichiarazioni richieste devono essere firmate digitalmente secondo le indicazioni contenute nel presente invito-disciplinare;
- c) qualora nella fase di verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara, si accerti la presenza di condanne non dichiarate in fase di gara per qualunque soggetto tenuto a rendere tali dichiarazioni e per i quali si sia attestata l'assenza di condanne, si procederà all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC;
- d) le dichiarazioni non veritiere, prodotte in sede di gara, comportano l'esclusione del concorrente.
- e) In caso di dichiarazione non veritiera non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio, attivabile solo in caso di mancanza o incompletezza della dichiarazione;
- f) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte mancanti dell'attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme in luogo dell'originale;
- g) sono esclusi gli operatori economici non in possesso della qualificazione per la partecipazione alla procedura di gara (non è possibile alcun soccorso istruttorio);
- h) sono ammesse a soccorso istruttorio le associazioni temporanee da costituirsi, qualora non sia presentata tutta la documentazione di gara da parte di tutti gli operatori economici che intendono associarsi, purché dalla medesima si possa determinare il contenuto o il soggetto responsabile;
- i) sono ammessi a soccorso istruttorio i Consorzi, qualora non sia presentata tutta la documentazione di gara richiesta al Consorzio ed all'Impresa Consorziata designata quale materiale esecutore dei servizi, purché dalla medesima si possa determinare il contenuto o il soggetto responsabile;
- j) sono esclusi i concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara (o di altre sedute di gara) che non producano le medesime integrazioni nel termine richiesto dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile ulteriore soccorso istruttorio);
- k) sono esclusi i concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d'ufficio effettuate dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- l) sono esclusi i concorrenti che forniscano dichiarazioni mendaci. In questo caso la stazione appaltante esclude il concorrente. Trasmette inoltre gli atti ad A.N.A.C per gli adempimenti di sua competenza. (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- n) sono escluse le offerte che non siano redatte in lingua italiana, o qualora siano redatte in lingua straniera, non siano accompagnate da traduzione giurata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- o) si procederà all'esclusione comunque qualora siano accertate cause di esclusione espressamente previste dal Codice (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio).

2. Sono escluse le offerte:

- a) prive della dichiarazione di offerta anche qualora il file sia illeggibile, mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza sulla Offerta Economica, o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- b) che rechino l'indicazione di offerta alla pari o in aumento per l'esecuzione dei lavori (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- c) che contengano, oltre all'offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- d) che risultino anomale a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal Codice (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio).



3. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

- a) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- b) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o la cui offerta sia riconducibile ad unico centro decisionale. In questo caso si provvederà ad escludere le imprese, a segnalare le imprese ad A.N.A.C, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non veritiere (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio).
- c) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- d) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari ovvero con i principi generali dell'ordinamento;
- e) dei concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di capacità economico- finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d'ufficio effettuate dalla stazione appaltante. In questo caso, oltre all'esclusione, si provvederà alla segnalazione ad A.N.A.C (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- f) dei concorrenti che non siano in regola al momento del termine ultimo per la presentazione dell'offerta con i versamenti di contributi agli Enti Previdenziali (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio).
- g) eventuale – dei concorrenti che non abbiano provveduto al pagamento del Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, la Provincia di Pescara, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Pescara, con sede in Pescara, Piazza Italia, 30. Il Responsabile della Protezione dei dati è il Segretario Generale della Provincia di Pescara.

Con la sottoscrizione del contratto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento e viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

Pescara, 23/02/2024

Il Dirigente
Ing. Marco Scorrano